

«Tassa rifiuti, le Pisano devono pagare»

La Cassazione dà ragione al Comune sull'accertamento 2006 -2011: i magazzini e i depositi non sono esclusi dalla Tarsu

il verdetto » industrie e tributi

Le Fonderie Pisano sono soggetti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) per tutte le pertinenze diverse dall'opificio vero e proprio, «perché solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali». Lo stabilisce la Corte di Cassazione, Quinta sezione civile, presidente il giudice

Oronzo De Masi, che ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Salerno sugli accertamenti Tarsu dal 2006 al 2011, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale che, invece, aveva dato ragione alla spa delle Fonderie, inglobando tra le superficie non tassabili anche i magazzini e depositi che - scrive la Cassazione - «non possono essere considerati residui del ciclo di lavorazione».

Il contenzioso sull'accertamento Tarsu è una vicenda tributaria e fiscale iniziata circa una decennio fa. Quando il Comune di Salerno, ora guidato dal sindaco **Vincenzo Napoli**, dopo un accertamento sull'opificio di Fratte, che si appresterebbe a traslocare nell'area industriale di Buccino, nell'Alto Tanagro, presentò alla spa il conto della tassa comunale non versata per sei annualità. In particolare, gli accertamenti tributari avviati dagli uffici competenti di Palazzo di città, riguardavano proprio le «maggiori superficie produttive di rifiuti ordinari (o assimilati agli ordinari), concernenti depositi esterni ed interni, uffici, magazzini, aree scoperte annesse all'impianto produttivo, al netto della superficie

tributario, il Comune aveva avuto torto, ma non si è fermato alle sentenze contrarie, arrivando a chiedere l'annullamento ai giudici della Suprema Corte che hanno ribaltato i primi giudizi.

Va detto che per gli anni presi in esame dalla Cassazione, nella regione Campania, la Tarsu e la Tia sono calcolati dai Comuni sulla base di due distinti costi: uno determinato dalle Province, per gli oneri derivanti dal trattamento e dal recupero dei rifiuti, e l'altro dai medesimi Comuni, per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Tassa che la spa riteneva di non dover versare in quanto gran parte dello stabilimento era impegnato per il ciclo di lavorazione. E la stessa Commissione tributaria regionale aveva ritenuto i rifiuti prodotti nelle aree adiacenti allo stabilimento produttivo come di natura speciale, in quanto erano «asservite alla produzione industriale». La stessa commissione, però, riconosceva, sostanzialmente, che nelle arre contestate dello stabilimento venivano prodotti rifiuti solidi urbani soggetti come tali al tributo indipendentemente dalla circostanza di fatto dello smaltimento a opera di imprese specializzate ».

La Cassazione, in precedenza, ha già precisato, per casi analoghi, che le pertinenze non possono essere considerate residui del ciclo di lavorazione, «per cui - scrivono gli ermellini - risulta ininfluenza che possano essere qualificati o meno come rifiuti assimilati agli urbani, in quanto - continuano i giudici

la parte di competenza.

Capitolo chiuso. La sentenza della sezione civile del "palazzaccio" ha posto fine ad un contenzioso che si trascinava da due lustri, ribaltando in modo quasi clamoroso, le due sentenze di primo e secondo grado, sulla scorta della tesi del giudice relatore **Antonella Dell'Orfano**. Secondo questa sentenza, decisa nella camera di consiglio del dicembre scorso, alle Fonderie dio Fratta tocca pagare per gli accertamenti Tarsu dal 2006 al 2011. (m.l.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è conclusa dopo due lustri la controversia avviata dal ricorso firmato dalle Fonderie

L'ingresso delle Fonderie Pisano di via dei Greci, a destra il sindaco Vincenzo Napoli

produttiva di rifiuti speciali, al cui smaltimento la società provvedeva autonomamente mediante appalti ad imprese esterne».

A tale contestazione, le Fonderie Pisano risposero con un ricorso alla Commissione tributaria provinciale, che emise sentenza favorevole nel 2014, e poi si costituirono, per resistere all'azione intrapresa dal Comune, davanti a quella regionale, che gli diede ancora ragione con sentenza di cinque anni fa. Nei primi due gradi del giudizio

capitolini - l'esenzione o la riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di essa su cui insiste l'opificio, perché solo lì possono formarsi rifiuti speciali, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attività diverse, devono considerarsi urbani per esclusione». In effetti per le aree adibite a deposito la normativa non contempla alcuna ipotesi di esenzione. E dunque - a avviso della Cassazione - i rifiuti sono assimilati agli urbani e soggetti alla tassazione stabilita da Comune e Provincia, ognuno per